

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI



LICENZA DI COSTRUZIONE EDILE

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig.

nato a

per ottenere la licenza per (1)

in questo Comune una casa (2)

F. coi mappali

Visti i disegni di progetto allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale in data

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150;

Vista la domanda per l'ispezione delle opere in cemento armato in data

Vista la ricevuta di versamento alla Cassa Nazionale degli Ingegneri-Architetti n.
del di L.;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 Aprile 1927 n. 530

CONCEDE al Sig.

L I C E N Z A

per (1)

la casa di cui in narrativa
salvo e riservati i diritti di terzi sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di
igiene e di polizia locale ed in conformità al progetto presentato, secondo le migliori norme dell'arte,
affinché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati

(1) Costruire, ricostruire, sopraelevare e ampliare — (2) Urbano o rurale.

quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1) Il proprietario committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso dello inizio delle operazioni di tracciamento della costruzione all'Ufficio Tecnico del Comune e inizio dei lavori.

2) Di massima non devono mai ingombrarsi le vie e gli spazi pubblici adiacenti al costruendo fabbricato e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.

3) Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

4) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici e segnalazione luminose notturne.

5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti di servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e essere dato subito avviso per i provvedimenti del caso.

6) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza devono essere muniti pure gli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale. Questa lanterna deve avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui è collocata.

7) Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio deve essere fatta denuncia alla Prefettura prima dell'inizio dei lavori a sensi della legge 16-11-1930, n. 2229.

8) Il proprietario a lavoro ultimato deve dare immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale di fine lavoro.

Il proprietario committente e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di leggi e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

La presente licenza è valida per l'inizio dei lavori entro mesi 12 e l'ultimazione entro mesi 12.

Si allegano 2 esemplari vistati di ciascuno dei disegni presentati.

Dalla Residenza Municipale, li 28-6-68 1968



IL SINDACO

mas